



DELIBERA N. 74 del 16 Settembre 2020

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra ██████████ avverso il provvedimento sanzionatorio emanato dal Centro per l’Impiego di ██████████ prot. n. ██████████ del 26/09/2019 di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata partecipazione,

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

senza giustificato motivo, al laboratorio del 17/09/2019, concordato in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dalla signora in data 20/08/2019;

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che la ricorrente sottoscriveva, in data 20/08/2019, presso il CpI di [REDACTED], il Patto di Servizio Personalizzato insieme alla scheda personale in cui venivano calendarizzati gli incontri, tra cui il primo (laboratorio di accesso ai servizi) fissato per la data 17/09/2019.

A seguito della mancata presentazione della sig.ra [REDACTED] all'appuntamento fissato senza alcuna comunicazione atta a giustificare l'assenza, il Cpi di [REDACTED], notificava alla ricorrente il provvedimento sanzionatorio con le veniva comunicata l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di un quarto di mensilità percepita a titolo di NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, all'appuntamento del 17/09/2019.

La ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio in oggetto, affermando di non essersi presentata per suo personale errore sulla data dell'incontro.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dalla Sig.ra [REDACTED]; scheda personale con calendarizzazione incontri sottoscritta; racc. A/R di notifica del Provvedimento sanzionatorio. In merito al ricorso, il CpI rappresenta che nel Patto di Servizio e nella scheda sottoscritti dalla ricorrente è chiaramente indicata la data dell'appuntamento.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso della Sig.ra [REDACTED] e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie la ricorrente era pienamente a conoscenza della data dell'appuntamento fissato dal CpI e non si è presentata all'appuntamento concordato CpI per suo personale errore sulla data dello stesso.

Ai sensi all'art.21 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 l'assenza agli incontri fissati dal CpI in assenza di giustificato motivo comporta l'applicazione delle sanzioni in materia di condizionalità.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

Il Presidente
Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)

Il Segretario
Dott. Rita De Rinaldis